



**REGOLAMENTO PER LA  
CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI MATERIALE  
RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO**

**CPDOC262**

Data di emissione	14/08/2023
Revisione	2.2

Data	Rev.	Stato	Data di pubblicazione	Note
29/01/2018	0	Sostituito	29/01/2018	Prima emissione
18/06/2020	1	Sostituito	18/06/2020	Adeguamento per allineamento terminologico a UNI-PdR 88-20; introduzione art. 13 e 14.
24/07/2020	1.1	Sostituito	24/07/2020	Revisione art. 13 e 14.
07/04/2021	1.2	Sostituito	07/04/2021	Introduzione art. 15.
12/10/2022	2	Sostituito	04/12/2022	Revisione generale per adeguamento per allineamento a schemi accreditati per finalità del CAM Edilizia (decreto 22-06-2022) e per richiesta di riconoscimento di accreditabilità.
07/02/2023	2.1	Draft	-	Revisione par. 2.2.2.1
14/08/2023	2.2	In vigore	Novembre 2023	Revisione conseguente a valutazione Accredia per riconoscimento dell'accreditabilità dello schema.

**Sommario**

1.	INFORMAZIONI GENERALI .....	5
1.1.	Scopo e campo di applicazione.....	5
1.2.	Riferimenti normativi.....	5
1.3.	Termini e definizioni.....	6
2.	COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	14
2.1.	Conformità legislativa .....	14
2.2.	Informazioni sul prodotto e documentazione relativa.....	14
2.2.1.	Identificazione univoca del prodotto.....	14
2.2.2.	Elenco, classificazione e tracciabilità delle materie prime .....	14
2.2.2.1.	Documentazione per la tracciabilità delle materie prime .....	15
2.2.3.	Procedura per la determinazione e tenuta sotto controllo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.....	16
2.2.4.	Compiti, responsabilità e risorse.....	17
2.2.5.	Determinazione del valore dichiarato, ricette compositive e bilancio di massa.....	17
2.2.5.1.	Contributo dell'acqua nel calcolo del bilancio di massa.....	18
2.2.5.2.	Utilizzo di combustibili provenienti da materiale recuperato.....	18
2.2.6.	Dichiarazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto definito secondo diverse modalità 18	
2.2.7.	Autocontrollo.....	18
2.2.7.1.	Generalità.....	18
2.2.7.2.	Organizzazione.....	19
2.2.7.3.	Ricevimento ed immagazzinamento delle materie prime.....	19
2.2.7.4.	Controllo del processo di fabbricazione.....	20
2.2.7.5.	Dosaggio dei componenti.....	20
2.2.7.6.	Apparecchiature ed impianti necessari.....	20
2.2.7.7.	Controlli delle attrezzature.....	20
2.2.7.8.	Provvedimenti in caso di non conformità a seguito dell'autocontrollo.....	21
2.2.8.	Gestione dei documenti e delle registrazioni.....	21
2.2.9.	Gestione delle anomalie e dei reclami.....	21
2.3.	Identificazione e Rintracciabilità.....	22
2.3.1.	Generalità.....	22
2.3.2.	Apposizione del marchio di prodotto .....	22
3.	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	23
3.1.	Generalità.....	23
3.2.	Modalità e durata della verifica.....	23
3.3.	Report e verbale di verifica.....	24
3.4.	Non conformità e raccomandazioni.....	24

3.5.	Confidenzialità dei dati .....	24
3.6.	Riesame dell'attività di verifica e concessione della certificazione .....	25
3.7.	Elementi del Certificato.....	25
3.8.	Gestione del Certificato.....	26
3.8.1.	Prima emissione.....	26
3.8.2.	Mantenimento.....	26
3.8.3.	Estensione, riduzione, adeguamento.....	26
3.8.4.	Rinnovo.....	26
3.8.5.	Sospensione o rinuncia o revoca.....	26
3.8.6.	Scadenza del certificato .....	26
3.9.	Durata della certificazione .....	26
3.10.	I soggetti verificatori.....	27
3.10.1.	Competenze delle figure dell'organismo coinvolte nel processo di certificazione .....	27
3.10.2.	Verifica dell'indipendenza degli auditor .....	27
3.10.3.	Verifica della competenza degli auditor .....	27
4.	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE.....	29
4.1.	Iter di valutazione iniziale .....	29
4.1.1.	Attività di verifica.....	29
4.1.1.1.	Verifica della completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di certificazione e dei valori dichiarati.....	30
4.1.1.2.	Verifica della tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione .....	30
4.1.1.3.	Verifica del contenuto della procedura aziendale.....	30
4.1.1.4.	Verifica della correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.....	30
4.1.1.5.	Verifica dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica.....	30
4.1.1.6.	Verifica sul prodotto risultante dal processo di fabbricazione.....	30
4.1.1.7.	Criteri di campionamento.....	31
4.2.	Verifica per estensione, riduzione o adeguamento del certificato.....	31
4.3.	Iter di sorveglianza periodica o rinnovo .....	31
4.3.1.	Attività di verifica.....	32
4.3.2.	Criteri di campionamento.....	32
4.4.	Prescrizioni per la verifica di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, rappresentante autorizzato.....	33
4.5.	Prescrizioni relative alla certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto delle singole componenti il prodotto.....	33
4.6.	Prescrizioni relative alla verifica di un prodotto relativo ad uno specifico lotto o ad una specifica fornitura .....	34
5.	GESTIONE AMMINISTRATIVA .....	35
5.1.	Tariffario.....	35
5.2.	Ricorsi .....	35
5.3.	Contestazioni e reclami.....	35
5.4.	Procedure di arbitrato.....	35

## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

### **1.1. Scopo e campo di applicazione**

Il presente Regolamento definisce modalità e procedure per la gestione del sistema tecnico e organizzativo per il rilascio ed il mantenimento, da parte dell'organismo di certificazione, del certificato di prodotto e del marchio di conformità di prodotto.

Oggetto del presente schema di certificazione volontaria è la certificazione di conformità del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto di un prodotto ai valori dichiarati dal produttore.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento la verifica della conformità del prodotto ad aspetti prestazionali richiesti per il suo impiego, così come al alla idoneità del suo utilizzo e al rispetto della legislazione nazionale di pertinenza. Tali aspetti sono e rimangono di esclusiva responsabilità del produttore.

Lo schema di certificazione adottato è conforme agli schemi n. 1b (per la sola certificazione di un prodotto relativo ad uno specifico lotto o ad una specifica fornitura) o 3 descritti nella norma ISO/IEC 17067.

In particolare lo schema di certificazione prevede le seguenti fasi:

- definizione delle caratteristiche da certificare (contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto);
- ispezione iniziale della fabbrica e verifica della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- verifica della correttezza dei calcoli del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- verifica del controllo di produzione relativamente alla caratteristica da certificare (a campione);
- riesame della pratica (rapporto di audit);
- decisione riguardo la certificazione;
- emissione del certificato di conformità che attesti il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto di tutti i prodotti oggetto di certificazione o di un lotto o fornitura di prodotti;
- diritto all'uso del marchio di conformità;
- sorveglianza periodica del controllo della produzione di fabbrica relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- sorveglianza periodica della corretta applicazione della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti oggetto di certificazione.

Lo schema certificativo è denominato "CPDOC262".

Esso viene rivisto ogni 3 anni o su input del mercato, per adeguarlo alle sue esigenze e agli sviluppi tecnici e scientifici alla base del modello di valutazione. Vengono accolte specifiche segnalazioni provenienti dagli utilizzatori, per le quali il gestore dello schema valuterà la sostanzialità o meno.

Per organizzazione, nel presente documento, si intende:

- un soggetto giuridico che esercita attività di produzione;
- una ben determinata struttura operativa ove le attività vengono esercitate.

L'attività certificativa deve essere svolta da enti che operano in qualità di organismo di certificazione di prodotto, conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, ed appositamente accreditati.

### **1.2. Riferimenti normativi**

- Le attività contemplate dal presente Regolamento fanno riferimento ai seguenti documenti, da considerarsi nella versione corrente:
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- UNI EN ISO 14021 “Environmental label and declarations - self declared environmental claims (type II environmental labeling);
- ISO IEC 17067 “Conformity assessment – Fundamentals of product certification”;
- UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità”;
- UNI EN ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale”;
- UNI EN ISO 14020 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali”;
- UNI EN ISO 19011 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale”;
- EN 13369 “Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

### 1.3. Termini e definizioni

Per tutto quanto concerne la terminologia e i requisiti dei prodotti oggetto del presente Regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Azioni Correttive	tutte le azioni che l’Organizzazione dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate dall’Organismo di Certificazione
-------------------	--

Certificato di prodotto	documento rilasciato al Cliente, da parte dell’Organismo di Certificazione, attestante il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa
-------------------------	--

Cessazione della qualifica di rifiuto D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1].	un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni [
---	--

NOTA 1: un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti di quanto sopra definito, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e dai decreti integrativi, oltre che dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizioni che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1, 4 e 5].

	<p><u>NOTA 2:</u> al fine della valutazione della cessazione di qualifica di rifiuto, si prenda in considerazione quanto definito negli specifici allegati dei Regolamenti Europei EoW (ad esempio Regolamento UE 715/2013, Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 1179/2012, ecc.) e le altre disposizioni di legge nazionali.</p>
Cliente	<p>insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.</p> <p>Termine usato per indicare l'operatore economico che richiede la certificazione all'Organismo di Certificazione.</p>
Comitato di Certificazione	<p>l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca del certificato</p>
Contenuto di recuperato	<p>proporzione, in massa, di materiale recuperato presente in un prodotto finito.</p> <p><u>NOTA 1:</u> la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.</p> <p><u>NOTA 2:</u> se il valore del contenuto di recuperato è variabile, è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale recuperato.</p>
Contenuto di riciclato [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a].	<p>proporzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali "pre-consumer" e "post-consumer" devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all'utilizzo dei seguenti termini.</p> <p><u>NOTA 1:</u> la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.</p> <p><u>NOTA 2:</u> se il valore del contenuto di riciclato è variabile, in coerenza con quanto indicato al par. 7.8.3.3 della norma UNI EN ISO 14021 è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale riciclato.</p>
Contenuto di sottoprodotto	<p>proporzione, in massa, di sottoprodotto presente in un prodotto finito.</p> <p><u>NOTA 1:</u> la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.</p> <p><u>NOTA 2:</u> se il valore del contenuto di sottoprodotto è variabile, è possibile dichiarare il contenuto minimo di sottoprodotto.</p>

Dichiarazione del produttore	dichiarazione dell'Organizzazione, che definisce il campo di applicazione della certificazione e identifica univocamente i prodotti oggetto di certificazione con il relativo contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.
Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori	le persone incaricate dall'Organismo di Certificazione di eseguire la verifica finalizzata alla certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
Lista di Controllo	il documento predisposto dall'Organismo di Certificazione e utilizzato dagli Ispettori, per raccogliere le evidenze necessarie alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
Materiale recuperato [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 c]	materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di un materiale nuovo, per un processo di riciclaggio o di produzione.

NOTA 1: il materiale recuperato deriva da un'operazione di recupero di un rifiuto, autorizzata ai sensi degli articoli 208, 216 e della parte II del D. Lgs. n. 152/06, e svolta in conformità a quanto previsto all'All. C parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e analoga norma comunitaria [Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851].

NOTA 2: si evidenzia che un materiale recuperato si differenzia da un materiale riciclato in quanto quest'ultimo è soggetto anche ad un "processo di riciclaggio" oltre che di recupero. Pertanto:

- quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione senza che a tal fine sia precedentemente sottoposto ad uno specifico "processo di riciclaggio", esso è da considerarsi nel calcolo del contenuto di materiale recuperato.

- quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione, che include inizialmente anche il "processo di riciclaggio", senza che quest'operazione risulti chiaramente separata dal processo di fabbricazione stesso, il materiale è da considerarsi a tutti gli effetti quale materiale riciclato, e quindi contribuisce al calcolo del contenuto di materiale riciclato (coerentemente con quanto indicato in UNI EN ISO 14021 ANNEX A).

NOTA 3: come indicato nella Nota 2 della definizione della norma UNI EN ISO 14021, "le espressioni "materiale recuperato" e "materiale rigenerato" sono trattate come sinonimi; tuttavia è riconosciuto che, in alcuni paesi, una o l'altra di tali espressioni possono essere preferite per tale applicazione". Per tale motivo nel presente Regolamento ci si riferisce unicamente al termine di "materiale recuperato".



NOTA 4: si precisa che ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e coerentemente alla definizione di rifiuto, un residuo di produzione dell'organizzazione che viene reimpiegato nel processo produttivo del prodotto oggetto di verifica non è qualificabile come materiale recuperato, ma unicamente come sottoprodotto, qualora soddisfi tutte e quattro le condizioni previste dalla sua definizione.

Materiale riciclato

materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto.

NOTA: la Materia Prima Seconda e i materiali derivati da processo di End of Waste sono un materiale riciclato.

Materiale post-consumer

[UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a2]

materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

NOTA: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in precedenza, può essere considerato come materiale "post-consumer", in ragione dell'origine del rifiuto da cui proviene.

Materiale pre-consumer

[UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a1]

materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati.

NOTA 1: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 3.6, può essere a sua volta classificato come materiale "pre-consumer", in ragione dell'origine del rifiuto da cui proviene.

NOTA 2: in questa categoria ricadono anche le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

Non conformità

mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell'applicazione di un requisito applicabile dei documenti di riferimento di estensione, sistematicità, intensità, criticità e/o influenza tali da pregiudicare la correttezza, completezza e/o chiarezza delle informazioni predisposte dall'Organizzazione.

Operatore economico

il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il

distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione [Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019].

Organismo di accreditamento	si intende un ente che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza degli Organismi di Certificazione in riferimento alla ISO IEC 17067.
Processo di fabbricazione	insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto.
Prodotto [UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi]	risultato di un processo di fabbricazione.
<b>Recupero</b> (D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t)	qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Residuo di produzione (di seguito "residuo") [Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, art. 2, lettera b)];	ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto
<b>Riciclaggio</b> (D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera u)	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
<b>Rifiuto</b> (D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1 lettera a)	qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Sito di recupero	impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.
Sorveglianza	attività mediante la quale l'Organismo di Certificazione verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti

stabiliti dal presente Regolamento.

**Sottoprodotto**

(D. Lgs. 152/2006, art. 184bis, comma 1)

è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana

NOTA 1: nel presente documento il sottoprodotto è ulteriormente distinto in relazione al soggetto che ne effettua la qualifica tra:

- sottoprodotto interno: residuo di produzione qualificato dall'organizzazione e generato da un processo di fabbricazione diverso o uguale a quello del prodotto oggetto di certificazione;
- sottoprodotto esterno (detto anche "sottoprodotto da simbiosi industriale"): residuo di produzione qualificato da un soggetto esterno all'organizzazione e generato da un processo di fabbricazione diverso da quello del prodotto oggetto di certificazione;

NOTA 2: per maggiori informazioni in merito alle condizioni per la qualifica di sottoprodotto si consideri quanto indicato dal Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

NOTA 3: per la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo si consideri quanto indicato dal DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera o.: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.

### Stato solido

[Vocabolario Treccani, sito web "treccani.it", Ottobre 2022]

Particolare stato di aggregazione della materia, caratterizzato da una notevole entità delle forze di coesione fra le particelle, in modo che ciascuna di queste risulta legata a quelle vicine da legami molto più forti che non nello stato liquido o aeriforme.

Un corpo allo stato solido si dice anche corpo solido, o solido. Per la loro piccola deformabilità i solidi hanno, a differenza dei liquidi e dei gas, forma e volume sensibilmente invariabili, almeno sotto sollecitazioni non troppo intense.

**Terre e rocce da scavo**  
[DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera c)]

il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 184 bis e dal DPR n. 120/2017 art. 4, comma 2.

NOTA: per la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti o rifiuti si veda il DPR 13 giugno 2017 n. 120 – disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, rifiuti e l'esclusione dal regime dei rifiuti.

### Tipologia di prodotto (o famiglia di prodotto)

classificazione di un insieme di prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) stessa categoria merceologica;
- b) simile processo di fabbricazione;
- c) stessi materiali costituenti principali.

### Unità produttiva

sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti oggetto di Domanda di Certificazione di prodotto.

NOTA: per unità produttiva s'intendono tutti gli impianti in cui ha luogo il processo di fabbricazione.

Valutazione

azione mediante la quale l'Organismo di Certificazione si accerta di come l'Organizzazione opera per assicurare la veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

## **2. COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **2.1. Conformità legislativa**

Precondizione per l'ottenimento della certificazione è che l'organizzazione rispetti la legislazione applicabile per il prodotto oggetto di certificazione, che pertanto non è oggetto di verifica di conformità secondo il presente Regolamento.

Qualora l'organizzazione effettui direttamente un'operazione di recupero di rifiuti, esso deve essere in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'autorità competente.

La verifica della corretta qualifica dei materiali costituenti il prodotto oggetto di certificazione come rifiuto, sottoprodotto, end of waste, materiale recuperato, è oggetto di controllo da parte dei soggetti istituzionali competenti, ed esula dal presente Regolamento.

### **2.2. Informazioni sul prodotto e documentazione relativa**

L'organizzazione deve rendere disponibili le seguenti informazioni:

- a) identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati;
- b) localizzazione dell'unità produttiva
- c) (solo qualora l'attività di recupero sia realizzata direttamente dall'organizzazione) localizzazione del sito di recupero con relativa disponibilità dell'autorizzazione al recupero rilasciata dall'autorità competente (, ed eventuale certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS relativa al sito di recupero;
- d) elenco e classificazione dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto e documentazione relativa per la loro tracciabilità;
- e) procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati per il prodotto;
- f) ricette compositive e bilancio di massa per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione per ciascun prodotto oggetto di certificazione;
- g) registrazioni di produzione del prodotto
- h) registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione del prodotto

#### **2.2.1. Identificazione univoca del prodotto**

L'organizzazione identifica i prodotti per il quale richiede la certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, redigendo a tal fine un apposito documento, che contenga almeno i seguenti elementi:

- nome del fabbricante;
- indirizzo dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di certificazione;
- identificazione dei prodotti oggetto di certificazione e della loro tipologia;
- indicazione del valore del contenuto di materiale riciclato (eventualmente suddiviso tra pre-consumer e post-consumer);
- indicazione del valore del contenuto di materiale recuperato;
- indicazione del valore del contenuto di sottoprodotto;
- data di emissione del documento.

#### **2.2.2. Elenco, classificazione e tracciabilità delle materie prime**

L'organizzazione deve predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo produttivo del prodotto oggetto di verifica. Ciascun materiale deve essere classificato in una tra le seguenti categorie:

- materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
- materiale recuperato;
- sottoprodotto;
- materia prima contenente materiale riciclato;
- materia prima contenente materiale recuperato;
- materia prima contenente sottoprodotto;
- materia prima vergine.

Per ciascun materiale in tal modo classificato, l'organizzazione deve essere in possesso della documentazione indicata in par. 2.2.2.1 e di quella necessaria per individuarne i quantitativi impiegati e la provenienza (ddt e/o fatture, formulari, ecc.).

La classificazione del materiale come "pre-consumer" o "post-consumer" deve essere in funzione dell'origine del materiale riciclato.

### 2.2.2.1. Documentazione per la tracciabilità delle materie prime

L'organizzazione deve disporre della documentazione utile per comprovare la qualifica dei materiali, dei semilavorati o dei prodotti impiegati nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione.

Esempi di documentazione idonea sono i seguenti (elenco non esaustivo):

a) Per un rifiuto recuperato direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) Per un materiale qualificato come sottoprodotto dall'organizzazione (sottoprodotto interno): l'organizzazione dovrà presentare un fascicolo contenente la documentazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di sottoprodotto. Tale documentazione dovrà contenere almeno gli elementi qui di seguito indicati:

1. Dichiarazione attestante la verifica puntuale della sussistenza di ciascuna condizione in riferimento a quanto previsto dall'art. 184-bis "Sottoprodotto", comma 1) del Dlgs 152/2006, riportando esplicitamente il suddetto articolo:

*È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

- a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

2. Scheda tecnica redatta ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 264/16.  
Si precisa che le informazioni richieste nella Scheda relative a "eventuali riferimenti a intermediari" o "eventuali depositi intermedi" potranno essere considerate non applicabili.
3. Dichiarazione di conformità redatta ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 264/16.

c) Per un materiale approvvigionato da un fornitore dell'organizzazione:

- una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, o altri equivalenti così come indicati nell'allegato 1 al presente regolamento, contenente l'informazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto tra le indicazioni ambientali aggiuntive;

- una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, in conformità al presente regolamento o altri equivalenti) così come indicati nell'allegato 1 al presente regolamento;
- la documentazione di conformità prevista dalle norme comunitarie o nazionali su "End of waste" e il titolo abilitativo del sito in cui avviene l'operazione di "End of waste" (nel caso in cui sia il fornitore stesso ad effettuare le operazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto) ;
- la documentazione per la qualifica di un materiale come sottoprodotto (sottoprodotto esterno) in conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264 (ad esempio contratto tra produttore del residuo e utilizzatore, documenti di trasporto, scheda di sottoprodotto come da Allegato 2 del DM 13 ottobre 2016 n.264, ecc.)
- documentazione attestante il contenuto di materiale riciclato e la sua provenienza da soggetto autorizzato per l'attività di riciclo di rifiuti o di preparazione al riutilizzo (ad esempio autorizzazione al recupero di rifiuto e evidenza del contenuto di riciclato dichiarato dal soggetto autorizzato e da tutti gli intermediari della catena di fornitura);
- una convalida di un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 rilasciata da un organismo di certificazione, accreditato in conformità alla ISO 17065 per la certificazione di prodotto, in corso di validità al 4 Dicembre 2022 e fino alla data di scadenza della convalida stessa.

La documentazione sopraindicata deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile.

Nel caso in cui non siano disponibili le evidenze comprovanti la qualifica dei materiali per un materiale di un fornitore in ingresso al processo di fabbricazione, il contributo di tale materiale ai fini del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere considerato nullo.

Al fine di promuovere una crescita complessiva del sistema in direzione di una garanzia offerta dall'intera catena di fornitura dei materiali costituenti un prodotto contenente materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, in coerenza a quanto sopra specificato, s'incoraggia l'organizzazione a definire una politica di approvvigionamento, che privilegi la scelta di fornitori in grado di attestare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei propri prodotti attraverso evidenze soggette a verifiche di terza (EPD o certificazioni di prodotto accreditate). Tale politica di approvvigionamento deve essere in particolare rivolta ai quei fornitori di prodotti per i quali la legislazione in vigore non richiede specifiche evidenze e/o certificazioni in merito al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

### **2.2.3. Procedura per la determinazione e tenuta sotto controllo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto**

L'organizzazione deve predisporre una o più procedure documentate che specificino come l'azienda tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarato per il prodotto.

Tali procedure possono essere costituite anche da documenti appartenenti ai sistemi di gestione certificati e/o ai sistemi di controllo della produzione (FPC) dell'organizzazione, se presenti.

Tali procedure devono essere codificate e datate e devono includere almeno i seguenti elementi:

- identificazione univoca del prodotto oggetto di certificazione e dei valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- descrizione del processo produttivo con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto;
- definizione e documentazione di compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi;
- analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di verifica;
- classificazione delle materie prime e documentazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica;
- identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della verifica;
- identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;



- modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto nelle materie prime;
- identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- evidenze di eventuali prove sperimentali effettuate per la determinazione dei valori considerati per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativi alla percentuale di umidità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e/o alle perdite di processo (es. prove di perdita al fuoco), qualora queste siano rilevanti ai fini del calcolo realizzato;
- definizione del processo di autocontrollo di produzione in fabbrica
- identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- gestione delle anomalie e dei reclami relativi al valore dichiarato del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

#### **2.2.4. Compiti, responsabilità e risorse**

L'organizzazione deve definire e documentare compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi. Esso inoltre deve stabilire le risorse (umane e materiali) per assicurare la prestazione nel prodotto oggetto di certificazione e l'attuazione dei suoi processi di fabbricazione.

L'organizzazione deve anche nominare un referente della certificazione che ha il compito di interfacciarsi con l'organismo di certificazione per l'iter di certificazione.

#### **2.2.5. Determinazione del valore dichiarato, ricette compositive e bilancio di massa**

Per la determinazione del valore dichiarato del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto devono essere seguite le indicazioni contenute in questo paragrafo, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 2.2.6.

L'organizzazione deve predisporre un bilancio di massa per ciascuna ricetta compositiva distinta impiegata per la realizzazione del prodotto, al fine di definire il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno) dichiarato per ciascun prodotto.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno) nel prodotto è da definirsi considerando quanto presente nel prodotto finito, così come risultante al termine del processo di fabbricazione e immesso sul mercato.

Per tale motivo, qualora il bilancio di massa del prodotto sia determinato considerando la ricetta compositiva in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto stesso, esso dovrà tenere in conto delle eventuali perdite di massa dei materiali componenti che avvengono durante il processo di fabbricazione (ad es. perdita di umidità, perdite di cottura, ecc.).

L'organizzazione deve documentare all'organismo di certificazione il bilancio di massa eseguito, che deve riportare le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione espresse in massa/peso, i fattori per considerare le perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno) presente nel prodotto finito.

Al fine di evitare eventuali errati conteggi si precisa che:

- nel calcolo del contenuto di materiale riciclato, contenuto di materiale recuperato, contenuto di sottoprodotto (distinto anche tra "interno" ed "esterno"), un materiale componente il prodotto oggetto di verifica deve essere considerato "solo in una" tra le frazioni previste dal presente documento. In ogni caso, non è consentito il conteggio del quantitativo di un materiale in più di una tra le frazioni previste.
- in analogia al precedente punto un materiale componente il prodotto oggetto di verifica deve essere conteggiato un'unica volta per il calcolo del contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto;
- per il calcolo del valore del contenuto di "sottoprodotto interno", il quantitativo di materiale residuo generato dal processo produttivo di fabbricazione del prodotto e reimpiegabile nello stesso processo (sempre naturalmente che questo residuo sia identificabile come sottoprodotto, così come previsto dalle definizioni di cui al par 1.3) non è da conteggiarsi in aggiunta al quantitativo di "sottoprodotto interno" individuato e quantificato nella ricetta compositiva del prodotto.

Il valore del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto è espresso in % impiegando la seguente formula:

$$X=(A/P) \times 100$$

Dove A è il peso del rispettivo materiale componente (riciclato o recuperato o sottoprodotto) contenuto nel prodotto finito.

Dove P è il peso del prodotto finito oggetto di certificazione.

Nel caso in cui il processo di fabbricazione del prodotto sia tale da determinare delle variabilità al valore di contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto del prodotto, è possibile dichiarare il valore minimo tra tali valori, il quale dovrà essere effettivamente presente nel prodotto finito, a tal fine impiegando la seguente formula:

$$X \geq (A/P) \times 100$$

In quest'ultimo caso, si chiarisce che il valore minimo del contenuto dichiarato per il prodotto è il valore minimo tra i valori risultanti dal bilancio di massa calcolato a partire dalle diverse ricette compositive impiegate per la fabbricazione del prodotto specifico.

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di un foglio di calcolo che deve essere opportunamente identificato e che sarà oggetto di controllo in fase di verifica.

#### **2.2.5.1. Contributo dell'acqua nel calcolo del bilancio di massa**

Qualora la ricetta del prodotto oggetto di certificazione preveda anche dell'acqua che si combina in fase di miscelazione con altre materie prime costituenti il prodotto, per il calcolo del valore dichiarato del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, si adotta il seguente criterio:

- nel caso in cui il prodotto finito oggetto di certificazione si presenti nello stato fisico solido è possibile trascurare integralmente l'acqua in ingresso al processo di fabbricazione prevista dalla ricetta compositiva del prodotto;
- nel caso in cui il prodotto finito oggetto di certificazione non si presenta nello stato solido (ad es. stato liquido, semiliquido, semisolido, ecc.), il calcolo del bilancio di massa ai fini della determinazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto considera a denominatore tutto il quantitativo d'acqua presente nel prodotto finito. Qualora tale quantitativo non sia chiaramente determinabile, si considera prudenzialmente tutta l'acqua in ingresso al processo di fabbricazione prevista dalla ricetta compositiva del prodotto.

Le acque di recupero provenienti dal processo produttivo sono esplicitamente escluse dalla definizione di materiale pre-consumer e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo produttivo non costituiscono "*materiale sottratto dal flusso dei rifiuti*" (vedi definizione di materiale pre-consumer) e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

#### **2.2.5.2. Utilizzo di combustibili provenienti da materiale recuperato**

Nel caso il processo di fabbricazione preveda l'utilizzo come combustibili di materiali recuperati (es: CDR, oli esausti, farine animali, ecc.), il combustibile in ingresso non può essere considerato come facente parte del prodotto finito. Possono essere incluse nel bilancio di massa al fine del calcolo del contenuto di recuperato le ceneri che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso il fabbricante deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

#### **2.2.6. Dichiarazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto definito secondo diverse modalità**

E' possibile dichiarare un valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato diversamente da quanto indicato nel par 2.2.5 solo nel caso in cui la diversa modalità di calcolo sia esplicitamente indicata da una specifica disposizione di legge o da una norma tecnica armonizzata.

In questo caso il certificato emesso dall'organismo di certificazione (vedi par. 3.7) dovrà indicare esplicitamente il riferimento alla disposizione di legge o alla norma tecnica armonizzata in conformità alla quale il valore certificato è stato determinato.

#### **2.2.7. Autocontrollo**

##### **2.2.7.1. Generalità**

L'organizzazione deve definire, documentare, implementare e mantenere attivo un sistema di "autocontrollo della produzione" del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione, al fine di assicurare che il contenuto di

riciclato/recuperato/sottoprodotto dei prodotti immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa. Tutte le procedure e le registrazioni relative all'autocontrollo dovranno essere documentate.

L'organizzazione deve sottoporre a tale autocontrollo l'intera produzione del prodotto oggetto di certificazione, indipendentemente dal lotto di produzione o dalla specifica fornitura, a meno che l'oggetto della certificazione si riferisca specificamente ad uno specifico lotto di produzione o fornitura. In quest'ultimo caso l'autocontrollo dovrà riferirsi specificamente al lotto oggetto o fornitura di verifica.

L'autocontrollo del prodotto è attuato dall'organizzazione sistematicamente e periodicamente, ed è realizzato secondo un campionamento significativo, stabilito a priori.

Il controllo svolto deve consentire di determinare il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dei singoli prodotti al termine del processo di fabbricazione campionati, risalendo alle materie prime che li compongono.

L'organizzazione deve definire la procedura dell'autocontrollo sul prodotto ed averla attivata da un periodo di tempo adeguato per poter verificare la coerenza tra valori dichiarati e valori effettivamente presenti nel prodotto al termine del processo di fabbricazione

Gli esiti delle determinazioni devono essere riportati su apposite schede che costituiscono il *Registro interno dell'autocontrollo* che deve essere conservato per un periodo minimo di due anni dalla data dell'ultima scheda inserita. Il Registro deve essere tenuto costantemente aggiornato e messo a disposizione dell'organismo di certificazione che può richiedere l'invio di un estratto di tale registro in ogni momento.

#### **2.2.7.2. Organizzazione**

I compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo della produzione devono essere documentati, gestiti e implementati, incluse le procedure per le attività seguenti:

- a) dimostrazione della conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
- b) identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
- c) gestione delle istanze di non conformità;
- d) definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.

#### **2.2.7.3. Ricevimento ed immagazzinamento delle materie prime**

La fase di ricevimento, controllo ed immagazzinamento delle materie prime è molto importante ai fini dell'intero ciclo produttivo.

È richiesta la massima precisione sia nella definizione degli ordini di approvvigionamento, sia dei controlli di accettazione delle forniture. Le specifiche di tutti i materiali in entrata devono essere documentate.

Le materie prime devono essere stoccate in modo tale da evitare contaminazioni di ogni genere.

**2.2.7.4. Controllo del processo di fabbricazione**

Il processo di fabbricazione deve essere sottoposto a controlli, secondo quanto stabilito alla tabella 1.

Oggetto		Scopo	Metodo	Frequenza
1	Composizione della miscela	Conformità alla composizione prevista (peso o dosatura volumetrica)	-Visivo su apparecchiatura di pesatura  -Controllo rispetto ai documenti del processo di produzione	Giornalmente
2	Produzione	Conformità alle procedure di fabbrica documentate	Controllo delle azioni rispetto alle procedure di fabbrica	Giornalmente

Tabella 1 - Ispezione del processo di produzione

**2.2.7.5. Dosaggio dei componenti**

Deve essere documentata la composizione (ricetta) di ogni tipo di prodotto del quale è richiesta la certificazione. In particolare devono essere riportate le quantità, espresse in massa/peso, di ogni singolo componente.

**2.2.7.6. Apparecchiature ed impianti necessari**

L'organizzazione deve predisporre un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui dati contenuti nella certificazione; per ciascun strumento deve essere definito l'intervallo di taratura e l'incertezza massima ammissibile.

**2.2.7.7. Controlli delle attrezzature**

Gli strumenti e le attrezzature devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico.

L'organizzazione deve stabilire le modalità e le frequenze dei controlli, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature. A tal fine si porta a titolo esemplificativo quanto indicato in Tabella 2.

I risultati e le evidenze delle operazioni di controllo dovranno essere registrati, conservate e messe a disposizione degli auditor.

Oggetto		Scopo	Metodo	Frequenza
Apparecchiature di misurazione e di prova				
Tutte le apparecchiature di misurazione e di prova		Funzionamento corretto e accuratezza	Ove necessario la taratura su una apparecchiatura che sia stata tarata in modo tracciabile rispetto alle norme nazionali e sia utilizzata esclusivamente a tale fine eccetto quanto indicato nel metodo di prova	Al momento dell'installazione o re-installazione, dopo le riparazioni principali o una volta all'anno
Attrezzatura di produzione e stoccaggio				
1	Stoccaggio dei materiali	Assenza di contaminazione	Ispezione visiva o altro metodo appropriato	- All'installazione - Settimanalmente

2	Apparecchiatura di pesatura o di dosatura volumetrica	Funzionamento corretto	Ispezione visiva	Giornalmente
3		Accuratezza dichiarata dal fabbricante	Taratura su una apparecchiatura che sia stata tarata in modo tracciabile rispetto alle norme nazionali e sia utilizzata esclusivamente a tale scopo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- All'installazione o reinstallazione</li> <li>- Pesatura: una volta all'anno</li> <li>- Volumetrica: due volte all'anno</li> <li>- In caso di dubbio</li> </ul>
4	Miscelatori	Usura e funzionamento corretto	Ispezione visiva	Settimanalmente
5	Stampi	Pulizia e condizioni	Ispezione visiva	Giornalmente

Tabella 2 - Ispezione dell'attrezzatura

#### **2.2.7.8. Provvedimenti in caso di non conformità a seguito dell'autocontrollo**

I prodotti realizzati che hanno dato esito negativo alle verifiche di autocontrollo, non possono essere marchiati e commercializzati come prodotti conformi alla certificazione disciplinata dal presente Regolamento.

L'organizzazione deve prendere provvedimenti necessari al fine di rettificare il difetto, ove possibile.

Tali prodotti devono essere stoccati separatamente od essere opportunamente identificati/marchiati diversamente da quelli oggetto di certificazione.

#### **2.2.8. Gestione dei documenti e delle registrazioni**

Tutti i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.) devono essere reperibili per un tempo definito dall'organizzazione. Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, è opportuno che la documentazione sia conservata per almeno tre anni.

L'organizzazione deve definire le modalità di gestione dei documenti rilevanti ai fini della certificazione, al fine di:

- assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
- assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
- assicurare che i documenti di origine esterna, ritenuti necessari ai fini della certificazione, siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
- prevenire l'utilizzazione involontaria di documenti obsoleti, ed adottare una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.

#### **2.2.9. Gestione delle anomalie e dei reclami**

L'organizzazione deve tenere traccia di eventuali anomalie nel processo di fabbricazione o nella strumentazione di misura che possano influenzare l'attendibilità dei dati raccolti al fine della certificazione.

L'organizzazione deve valutare l'influenza delle anomalie registrate sull'attendibilità del dato complessivo riportato nella certificazione.

L'organizzazione deve registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di certificazione e deve analizzare le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive.

## **2.3. Identificazione e Rintracciabilità**

### **2.3.1. Generalità**

Ogni prodotto deve essere chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale. Tale codice fornito deve essere costituito da un insieme di caratteri alfa-numeric.

Allo stesso modo ogni singola fornitura - o lotto di prodotti - consegnata al committente deve consentire di accertarne la provenienza e la data di produzione. A questo scopo l'Organizzazione deve provvedere a marciare i prodotti ovvero gli imballi. Anche i documenti interni relativi alla vendita e alla consegna dei prodotti a marchio devono far riferimento ai dati riportati sul prodotto o sull'imballo.

Tali dati, se già utilizzati dall'organizzazione, devono essere comunicati all'organismo di certificazione contestualmente alla presentazione della domanda al fine di verificarne la completezza. Se del caso, l'organismo di certificazione concorderà direttamente con l'organizzazione le modifiche da apportare, e ne terrà traccia.

### **2.3.2. Apposizione del marchio di prodotto**

Il marchio di prodotto, concesso in uso al cliente, deve essere apposto in maniera chiara ed inequivocabile. Il Marchio di Prodotto deve essere distinto e separato dalla eventuale marcatura CE e deve essere sempre accompagnato dalla certificazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto. L'organizzazione deve prestare attenzione a non ingenerare possibili fraintendimenti agli utilizzatori.

### **3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE**

#### **3.1. Generalità**

L'attività certificativa deve essere svolta da soggetti che operano in qualità di organismo di certificazione di prodotto, conformemente alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, ed appositamente accreditati da Accredia (ente unico di accreditamento italiano), per questo specifico schema.

In particolare, l'organismo di certificazione deve essere strutturato in modo da:

- garantire i necessari requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema di procedure documentate relative all'attività di verifica oggetto del presente documento, nonché un proprio codice deontologico.

L'organismo di certificazione ha il compito di:

- definire offerta per il servizio e ricevere la domanda di certificazione dall'organizzazione;
- riesaminare la domanda e l'offerta, formularne l'accettazione, individuare ed incaricare un proprio auditor, garantendone la competenza e l'indipendenza;
- pianificare ed eseguire le attività di verifica in merito al valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione;
- verificare che l'organizzazione sia in grado di mantenere il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto costante con la produzione e nel tempo;
- rendicontare attraverso report gli esiti della verifica condotta, compresa la chiusura di eventuali "non conformità" o "raccomandazioni", e la posizione in merito alla certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- riesaminare l'attività di verifica dell'auditor ed monitorare periodicamente il loro operato;
- deliberare in merito alla concessione ed emissione del certificato.

#### **3.2. Modalità e durata della verifica**

L'organismo di certificazione deve disporre di procedure che definiscano:

- la modalità di verifica e di certificazione in conformità a quanto indicato nel successivo par. 4 del presente Regolamento;
- le modalità per la determinazione della durata delle verifiche;

Le procedure di cui sopra devono tenere conto:

- della tipologia di prodotto;
- della complessità dell'attività di verifica in relazione alla complessità del processo produttivo;
- del numero di siti produttivi e del sito di recupero (se presente).

Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione, l'organismo di certificazione determina le durate delle attività di verifica. In ogni caso, il tempo minimo di verifica non deve essere inferiore a 0,5 giorni-uomo, stabilito considerando la presenza di tutte le seguenti condizioni:

- tutti i prodotti appartengono alla stessa tipologia (stessa famiglia di prodotto),
- presenza di massimo n. 10 ricette compositive distinte dei prodotti;
- tutti i prodotti sono realizzati nella stessa unità produttiva;

- L'organizzazione non realizza direttamente l'eventuale attività di recupero dei rifiuti impiegati per il prodotto oggetto di verifica.

L'attività di verifica da parte dell'organismo di certificazione deve comunque prevedere un'attività di verifica presso l'unità produttiva.

L'organismo di certificazione deve verificare la corretta tracciabilità dei materiali in ingresso, mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente. In tale ambito sarà necessario effettuare un sopralluogo presso l'eventuale sito di recupero, solo qualora quest'attività è eseguita dall'organizzazione richiedente la verifica di conformità e se diversa dall'unità produttiva.

Qualora l'organizzazione disponga per il sito di recupero di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 certificato da un organismo di terza parte accreditato nell'ambito MLA EA/IAF e/o una registrazione EMAS, la durata delle verifiche di audit potrà essere ottimizzata.

### **3.3. Report e verbale di verifica**

L'attività di verifica da parte dell'auditor dell'organismo di certificazione deve essere opportunamente rendicontata, ed a tale fine l'auditor redige un report nel quale si dovrà fornire evidenza delle verifiche eseguite.

In particolare, il report deve dare evidenza dei rilievi emersi in presenza di eventuali difformità riscontrate così come indicati nei successivi paragrafi, e le eventuali richieste di chiarimenti avanzate e la loro gestione da parte dell'organizzazione.

Il report dovrà essere esaustivo per fornire gli elementi sufficienti alla deliberazione della certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

### **3.4. Non conformità e raccomandazioni**

Durante la verifica da parte dell'auditor del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto possono emergere dei rilievi. L'organismo di certificazione definisce in proprie procedure la classificazione dei possibili rilievi distinguendoli tra "non conformità" e "raccomandazione" e le modalità di gestione degli stessi.

Per i rilievi classificati come "non conformità", l'organismo di certificazione può stabilire dei livelli di importanza (ad es. maggiore o minore), purché ne definisca anche la modalità di gestione della loro risoluzione da parte dell'organizzazione, specificandone le tempistiche e la necessità di ricevere evidenze a supporto della risoluzione proposta dall'Organizzazione.

Tra i possibili rilievi classificabili come "non conformità" di livello maggiore si segnalano i seguenti casi:

- lacune del contenuto o mancanza di documenti a supporto della corretta valutazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- errato calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- non corretta comunicazione ai clienti dei prodotti e dei valori dichiarati di contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto.
- errato utilizzo del certificato o del marchio in licenza d'uso.

Una "non conformità" deve essere correttamente notificata all'organizzazione e debitamente tracciata per verificarne il processo di risoluzione. La mancanza di risoluzione della "non conformità" nei tempi stabiliti dall'Organismo in base al livello del rilievo, è motivo per la non emissione o sospensione del certificato.

I rilievi classificati dall'organismo di certificazione come "non conformità" di livello di importanza maggiore devono essere necessariamente risolti dall'organizzazione prima della emissione della certificazione

Una "raccomandazione" rappresenta invece solo un suggerimento, che può o meno essere raccolto dall'organizzazione e la cui gestione non è motivo ostativo alla concessione della certificazione

In assenza di rilievi ostativi l'organismo di certificazione dovrà deliberare l'emissione del certificato.

### **3.5. Confidenzialità dei dati**

Tutti i dati e le notizie relative all'organizzazione, di cui l'organismo di certificazione verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi dovrà essere regolamentato da apposita procedura, che prevede il vincolo di riservatezza per gli auditor e per tutto il personale coinvolto nei processi



oggetto del presente Regolamento. Da parte sua l'organizzazione dovrà dare al verificatore accesso ai dati per garantire che l'audit possa essere condotto correttamente da un soggetto indipendente.

### **3.6. Riesame dell'attività di verifica e concessione della certificazione**

L'organismo di certificazione si deve dotare di procedure per disciplinare il riesame e la delibera ed emissione della certificazione.

L'attività di riesame da parte dell'organismo di certificazione è prevista al termine dell'attività di verifica da parte dell'auditor, per verificare l'idoneità del processo di verifica attuato. Al termine del riesame, se questi è positivo, il decision maker (o l'organo di delibera) dell'organismo di certificazione si pronuncia sulla concessione della stessa e in caso positivo, il certificato verrà emesso e inviato all'organizzazione.

L'organismo di certificazione disciplina le competenze del decision maker o la composizione del proprio organo di delibera. In quest'ultimo caso esso dovrà essere comunque composto da uno chairman e almeno da una figura le cui competenze sono riportate nel paragrafo 3.10.1 del presente Regolamento.

### **3.7. Elementi del Certificato**

Al termine dell'attività di verifica e successiva delibera di concessione del certificato, l'organismo di certificazione provvede a emettere il certificato, il quale deve contenere i seguenti elementi minimi:

- numero del certificato
- nome dell'organizzazione;
- indirizzo del sito produttivo o eventualmente un suo codice identificativo;
- oggetto del certificato: contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- norme di riferimento: il presente Regolamento ed eventualmente le procedure dell'organismo di certificazione;
- il sistema di certificazione adottato: 1b (solo per verifica di un prodotto relativo ad uno specifico lotto o ad una specifica fornitura) o 3 – ISO/IEC 17067;
- tipologia e denominazione del prodotto certificato;
- valore distinto del contenuto di riciclato, contenuto di recuperato, contenuto di sottoprodotto (distinto tra “sottoprodotto interno” e “sottoprodotto esterno”) relativo al prodotto certificato;<sup>1</sup>
- valore dato dal valore totale del contenuto di riciclato, contenuto di recuperato, contenuto di sottoprodotto (interno e/o esterno) relativo al prodotto certificato<sup>1</sup>;
- (solo nel caso previsto al par 2.2.6) nota per indicare la norma tecnica o la disposizione di legge secondo il cui metodo è stato impiegato per il calcolo del valore certificato;
- (solo nel caso previsto in par. 4.5) valore distinto del contenuto di riciclato, contenuto di recuperato, contenuto di sottoprodotto (distinto tra “sottoprodotto interno” e “sottoprodotto esterno”) relativo allo specifico componente del prodotto certificato;
- (solo nel caso previsto in par. 4.5) valore del contenuto totale di materiale riciclato, materiale recuperato, sottoprodotto (interno e/o esterno) relativo allo specifico componente del prodotto certificato;
- (solo nel caso previsto in par. 4.6) nota per indicare lo specifico lotto di produzione o la specifica fornitura di destinazione del prodotto certificato;
- data di emissione del certificato;
- data di ultima revisione;
- data di scadenza: 3 anni;

---

<sup>1</sup> I valori riportati sul certificato sono espressi limitatamente alla prima cifra decimale. Questa potrà essere arrotondata per eccesso (se la seconda cifra decimale è maggiore o uguale a 5) o per difetto (se la seconda cifra decimale è minore di 5).

- estremi e logo dell'organismo di certificazione;

A discrezione dell'Organismo di certificazione potrà essere riportata nel certificato qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile per chiarire il contenuto del certificato stesso.

Un layout tipo del certificato è riportato in Allegato 2 al presente Regolamento.

### **3.8. Gestione del Certificato**

#### **3.8.1. Prima emissione**

Sulla base dell'attività di verifica condotta come previsto nel successivo par. 4.1, l'organismo di certificazione delibererà l'emissione del certificato, che verrà consegnato alla organizzazione e trasmesso in copia al gestore dello schema.

#### **3.8.2. Mantenimento**

Durante il periodo di validità del certificato (3 anni) l'organismo di certificazione deve sorvegliare l'organizzazione per verificare che non vi siano modifiche al valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, tramite una verifica condotta come previsto nel successivo par. 4.2.

#### **3.8.3. Estensione, riduzione, adeguamento**

L'organismo di certificazione deve disciplinare le modalità di estensione, o riduzione o adeguamento del certificato emesso.

In caso di:

- riduzione dell'oggetto del certificato;
- estensione del certificato ad altri prodotti;
- cambiamento degli impianti in cui avviene il processo di fabbricazione del prodotto certificato;
- modifica di altri fattori che possono modificare il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno) in precedenza certificato.
- Adeguamento delle norme o del presente Regolamento;

Il certificato dovrà essere modificato e sarà rivalutato secondo le modalità descritte nel successivo par. 4 del presente Regolamento.

L'organismo di certificazione delibererà la concessione della riduzione/estensione del certificato che riporterà anche la data di aggiornamento.

#### **3.8.4. Rinnovo**

Al termine del periodo di validità del certificato l'organizzazione può richiederne il rinnovo a fronte di una nuova valutazione e deliberazione. Ogni variazione significativa avvenuta, rispetto la data di ultima revisione, deve essere opportunamente esaminata durante una verifica nel sito di egual svolgimento e durata della prima emissione.

Il certificato emesso verrà aggiornato di conseguenza, insieme alle nuove date di revisione e scadenza.

#### **3.8.5. Sospensione o rinuncia o revoca**

L'organismo di certificazione deve disciplinare le modalità di sospensione, rinuncia o revoca del certificato emesso.

#### **3.8.6. Scadenza del certificato**

L'organismo di certificazione deve disciplinare le modalità di gestione della scadenza del certificato.

### **3.9. Durata della certificazione**

Una certificazione rimane valida per un periodo di tre anni oltre il quale deve essere soggetta a verifica e riesame, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Una certificazione deve essere riesaminata e aggiornata quando necessario per adattarne i contenuti ai cambiamenti avvenuti nel sito oggetto della certificazione o ad altre circostanze che ne potrebbero alterare il contenuto e l'accuratezza.

L'organismo di certificazione inoltre, dovrà prevedere nelle sue procedure la possibilità di eseguire una verifica ogni qualvolta vengano segnalate variazioni significative delle condizioni verificate al momento degli audit.

### **3.10. I soggetti verificatori**

I soggetti che possono eseguire le verifiche ed emettere la certificazione in accordo al presente Regolamento sono gli organismi di certificazione di prodotto, accreditati Accredia conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Gli organismi devono disciplinare le competenze richieste ai soggetti dell'organismo di certificazione coinvolti nell'attività di verifica e agli auditors e le loro modalità di monitoraggio nel tempo.

Le competenze dovranno essere stabilite in conformità a quanto indicato nei successivi paragrafi

#### **3.10.1. Competenze delle figure dell'organismo coinvolte nel processo di certificazione**

L'organismo deve disciplinare i requisiti per la qualifica del personale dell'organismo di certificazione coinvolto nel processo di certificazione, tenendo in considerazione i seguenti elementi minimi:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit;
- conoscenza dei processi dell'organismo di certificazione;
- conoscenza della legislazione e la normativa cogente applicabile;
- conoscenze sulla fabbricazione dello specifico prodotto (o la sua famiglia) il cui contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è oggetto di certificazione ed esperienza sul processo produttivo/prodotto oggetto di certificazione.

Qualora il decision maker (o organo di delibera), cioè la persona (il soggetto) incaricata dall'organismo di certificazione a prendere la decisione relativa alla certificazione sulla base di tutte le informazioni relative alla valutazione, al suo riesame ed a qualsiasi altra informazione pertinente non disponga della competenza necessaria, deve avvalersi di esperti tecnici con potere di veto per la valutazione degli aspetti propriamente tecnici. Tali figure devono rispettare i criteri sopra definiti oltre ad avere almeno 3 anni di esperienza su tematiche ambientali.

Le evidenze e i risultati documentati nel corso dell'attività di sorveglianze annuali, devono essere riesaminate da personale competente dell'organismo di certificazione, diverso da coloro che hanno svolto l'audit di sorveglianza.

I criteri di competenza del personale che effettua tale riesame sono gli stessi di quelli stabiliti in questo paragrafo.

#### **3.10.2. Verifica dell'indipendenza degli auditor**

L'organismo di certificazione tiene sotto controllo l'indipendenza degli auditor, mediante accertamento che gli stessi non siano coinvolti e che non abbiano rapporti economici con l'organizzazione.

Gli auditor devono:

- essere estranei ad ogni fatto o condizione che possa costituire impedimento al libero e sereno esercizio dell'attività affidata;
- non avere avuto rapporti di natura economica con l'organizzazione assegnata negli ultimi 3 anni e impegnarsi a non assumerne per tutto il tempo in cui effettua l'attività ispettiva;
- essere liberi da ogni conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività di verifica;
- non essere coinvolti in attività di consulenza attinente alla valutazione necessaria per la certificazione.

La presenza di un accreditamento per l'organismo di certificazione è una condizione sufficiente a dimostrare l'indipendenza degli auditors. È comunque compito dell'auditor segnalare eventuali casi di conflitto d'interesse che dovessero insorgere per l'espletamento dell'incarico affidato.

L'organismo di certificazione analizza il rischio legato all'utilizzo dell'auditor e adotta le conseguenti misure per la sua eliminazione e/o mitigazione.

#### **3.10.3. Verifica della competenza degli auditor**

L'organismo di certificazione disciplina in proprie procedure il processo di qualifica e monitoraggio delle competenze degli auditor sulla base di:

- verifica documentale attraverso l'esame del CV, attestati, pubblicazioni, etc.;
- verifiche in accompagnamento all'auditor durante attività di verifica da parte di esperti.

La competenza minima prevista per gli auditor deve comprendere:

<b>Parametro</b>	<b>Lead auditor</b>
Istruzione	Diploma tecnico di scuola media superiore o laurea tecnica
Esperienza di lavoro	4 anni per i laureati, 5 per i diplomati
Conoscenza del prodotto	Almeno due anni di competenza tecnica o operativa sui processi di fabbricazione della tipologia di prodotto da verificare il o della sua famiglia
Formazione	Di norma, corso per auditor di terza parte di sistema di gestione ambientale (SGA), di sistema per la qualità (SGQ) qualificati da un OdC accreditato da ACCREDIA o da altri organismi riconosciuti, o in alternativa corsi di formazione organizzati da OdC accreditati ACCREDIA per la formazione di ispettori che operano per conto degli OdC in attività per convalida EPD e/o certificazione di prodotto
Formazione specifica	Formazione di base tramite corso di 8 ore relativo alle tematiche tecnico legislative compresi gli aspetti ambientali relativamente al recupero/riciclaggio rifiuti, e ai concetti di tracciabilità e bilancio di massa
Esperienza di audit (1)	n. 1 audit effettuato sotto la supervisione e guida di un Lead auditor già qualificato. Se l'auditor è già Lead auditor per altri schemi di certificazione nessun requisito aggiuntivo.
(1) Gli auditor già qualificati da OdC per schemi SGA/SGQ/EPD o per altri schemi di certificazione prodotto (es.: CPR) soddisfano il requisito.	

È necessario sia dimostrato un aggiornamento continuo delle competenze degli auditor.

## **4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE**

### **4.1. Iter di valutazione iniziale**

L'iter per la certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti di una organizzazione prevede le seguenti attività da parte dell'organismo di certificazione:

- a) richiesta di preventivo e acquisizioni delle informazioni utili dall'organizzazione richiedente per la predisposizione dell'offerta;
- b) definizione della durata dell'attività di verifica e conseguente predisposizione ed invio dell'offerta all'organizzazione definita coerentemente al proprio tariffario e corredata dalla domanda di certificazione;
- c) sottoscrizione del contratto da parte dell'organizzazione, riesame del contratto e accettazione della domanda di certificazione;
- d) nomina del gruppo di verifica ispettivo e programmazione attività di verifica;
- e) esecuzione dell'attività di verifica da parte del gruppo di verifica ispettivo, così come indicato nel par. 4.1.1 e sottoparagrafi del presente documento. L'attività deve essere rendicontata attraverso adeguato Rapporto di verifica, secondo le procedure e le modalità definite dall'organismo di certificazione;
- f) riesame dell'attività di verifica del gruppo di verifica ispettivo;
- g) decisione in merito alla concessione della certificazione da parte dell'organo deliberante dell'organismo di certificazione;
- h) trasmissione del certificato all'organizzazione.

#### **4.1.1. Attività di verifica**

La verifica è articolata in attività di verifica documentali e mediante visite ispettive on-site.

Per dimostrare la conformità del prodotto oggetto di certificazione ai valori dichiarati dall'organizzazione, deve essere verificata la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.

Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle proporzioni utilizzate o dell'attrezzatura e dei processi che potrebbero modificare significativamente il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, il calcolo deve essere riverificato.

La verifica deve essere condotta per ogni singola unità produttiva ed ha lo scopo di accertare che l'organizzazione soddisfi tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel corso della visita l'auditor:

- a) verifica la completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di certificazione e dei valori dichiarati;
- b) verifica la corretta tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- c) verifica il contenuto della procedura dell'organizzazione;
- d) verifica la correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- e) verifica il sistema di autocontrollo di produzione dell'organizzazione relativamente alla prestazione oggetto del certificato;
- f) verifica l'attuazione, il mantenimento, e la registrazione di tutte le azioni previste dall'autocontrollo;
- g) verifica la coerenza tra i valori dichiarati e i valori calcolati dall'organizzazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- h) verifica (a campione) della coerenza tra i valori del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati dall'organizzazione e i valori ottenuti sul prodotto al termine del suo processo di fabbricazione.

La visita può essere effettuata solo dopo che l'organizzazione abbia sottoposto alla procedura di autocontrollo la propria produzione per un periodo di tempo significativo per poterne accertare il valore dichiarato di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

#### **4.1.1.1. Verifica della completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di certificazione e dei valori dichiarati**

L'organismo di certificazione verifica che l'organizzazione abbia identificato i prodotti per i quali richiede la certificazione e i relativi valori dichiarati mediante l'analisi del documento contenente le informazioni riportate nel precedente par. 2.2.1.

#### **4.1.1.2. Verifica della tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione**

L'organismo di certificazione verifica la corretta tracciabilità delle materie prime mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente.

In tale ambito l'organismo di certificazione deve altresì effettuare un sopralluogo presso il sito di recupero solo qualora quest'attività sia eseguita direttamente dall'organizzazione stessa e se il sito di recupero è diverso da quello dell'unità produttiva.

L'organismo di certificazione può riservarsi d'interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli enti preposti.

In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

#### **4.1.1.3. Verifica del contenuto della procedura aziendale**

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia predisposto la procedura indicata al par. 2.2.3 e che la stessa sia corretta e completa.

#### **4.1.1.4. Verifica della correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto**

Le seguenti verifiche sono condotte sui prodotti oggetto della certificazione secondo il campionamento indicato successivamente in par.4.1.1.7.

- a) verifica della correttezza della metodologia di calcolo adottata dall'organizzazione per definire il valore del contenuto di riciclato recuperato/sottoprodotto;
- b) Verifica della correttezza dei valori calcolati attraverso il bilancio di massa predisposto dall'organizzazione per ciascuna ricetta riferita ai prodotti oggetto di certificazione;
- c) Verifica della coerenza tra i valori dichiarati dall'organizzazione e i valori calcolati per ciascun prodotto oggetto di certificazione.

Nel caso in cui l'organizzazione dichiari un unico valore minimo di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per un elevato numero di prodotti appartenenti alla stessa tipologia, le cui ricette presentano le stesse materie prime costituenti, ma con percentuali compositive differenti, l'organismo di certificazione valuta se condurre tale verifica individuando e verificando la sola ricetta rappresentante il caso maggiormente sfavorevole in termini di valori calcolati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

#### **4.1.1.5. Verifica dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica**

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia definito e attuato efficacemente il proprio processo di controllo di produzione in fabbrica (autocontrollo), così come indicato in par. 2.2.3.

#### **4.1.1.6. Verifica sul prodotto risultante dal processo di fabbricazione**

L'organismo di certificazione si accerta della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato, quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto oggetto di verifica.

Tale attività è svolta mediante verifiche condotte nell'unità produttiva, e ha il seguente duplice scopo:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione oggetto delle precedenti verifiche del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (par. 4.1.1.4), mediante verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione, e/o sulla base delle registrazioni dei dati di produzione e/o secondo evidenze alternative considerate equipollenti alle precedenti da parte dell'organismo di certificazione;

b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione;

L'attività di verifica da parte dell'organismo di certificazione indicata al precedente punto a) è realizzata secondo i criteri di campionamento indicati nel par. 4.1.1.7.

#### **4.1.1.7. Criteri di campionamento**

Le verifiche eseguite dall'auditor saranno riferite ad un numero variabile di prodotti, determinato come segue:

<b>Tipo di audit</b>	<b>Verifiche</b>	<b>Campionamento</b>
Verifica di valutazione	Sui valori calcolati dall'Organizzazione	100% dei prodotti dichiarati
	Sui valori ottenuti sul prodotto al termine del processo di fabbricazione	Almeno il 20% dei prodotti dichiarati

## **4.2. Verifica per estensione, riduzione o adeguamento del certificato**

La verifica per l'estensione, riduzione o adeguamento del certificato possono essere relative ai seguenti casi:

a) Verifiche per estensione, riduzione o adeguamento dei prodotti contenuti in un certificato emesso.

In questo caso l'auditor effettua almeno delle verifiche di tipo documentale. Nella successiva fase di verifica di sorveglianza del certificato l'auditor selezionerà il campione per condurre le verifiche di cui al presente Regolamento, comprendendo i prodotti oggetto dell'estensione o riduzione.

b) Verifiche per estensione o adeguamento delle unità produttive.

Non è possibile estendere un certificato a più unità produttive, in quanto il certificato è riferito ad una sola unità produttiva. E' invece possibile effettuare le verifiche per emettere un nuovo certificato per prodotti realizzati in una diversa unità produttiva. In questo caso l'auditor effettua le verifiche secondo le medesime modalità stabilite per una verifica di valutazione iniziale.

Nel caso in cui sia richiesto di modificare l'indicazione dell'unità produttiva presente in un certificato emesso, questo sarà possibile solo a seguito di una verifica da parte dell'auditor, condotta effettuando le verifiche secondo le medesime modalità stabilite per una verifica di valutazione iniziale. Le attività di verifica e le sue durate saranno commisurate in base all'entità della modifica richiesta e comunque prevederanno una verifica in campo presso il sito dell'unità produttiva inserita nel certificato in sostituzione a quella in precedenza indicata.

Modifiche richieste ai certificati emessi relative a variazioni della regione sociale, indirizzo della sede legale o denominazione dei prodotti, esulano dal presente paragrafo e saranno gestiti dall'organismo di certificazione secondo modalità e procedure proprie.

c) verifiche per adeguamento del certificato emesso ad una nuova versione della norma e/o del presente Regolamento.

In questo caso l'auditor effettua le verifiche di tipo documentale e/o in campo in ragione dell'entità della variazione oggetto della revisione della norma e/o del Regolamento, al termine delle quali, se riesaminate e considerate positive, l'organismo prenderà le decisioni in merito alla riemissione del certificato. E alla relativa comunicazione all'organizzazione

## **4.3. Iter di sorveglianza periodica o rinnovo**

L'iter per la certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti di una organizzazione prevede le seguenti attività da parte dell'organismo di certificazione:

a) Definizione della durata dell'attività di verifica in accordo al contratto, o adeguamento a seguito di eventuali possibili variazioni;

b) Nel caso di adeguamento del contratto, sua sottoscrizione da parte dell'organizzazione, suo riesame e relativa accettazione;

c) Nomina del gruppo di verifica ispettivo e programmazione attività di verifica;

- d) Esecuzione dell'attività di verifica da parte del gruppo di verifica ispettivo, così come indicato nel par. 4.3.1 e relativi sottopunti del presente documento. L'attività deve essere rendicontata attraverso adeguato Rapporto di verifica, secondo le procedure e le modalità definite dall'organismo di certificazione;
- e) Riesame dell'attività di verifica del Gruppo di verifica ispettivo;
- f) Decisione in merito al mantenimento della validità della certificazione e decisione sulla eventuale riemissione del certificato (ove necessario)
- g) Comunicazione esito della verifica e trasmissione dell'eventuale certificato aggiornato

**4.3.1. Attività di verifica**

Le verifiche per la sorveglianza avvengono almeno con periodicità annuale, e prevedono le verifiche in campo presso l'unità produttiva nelle quali l'auditor:

- a. verifica l'eventuale aggiornamento dei valori dichiarati dall'Organizzazione per i prodotti presenti nel certificato in precedenza emesso;
- b. verifica eventuali variazioni alla procedura dell'organizzazione;
- c. verifica che la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto non sia variata;
- d. verifica di eventuali variazioni alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- e. verifica eventuali variazioni al sistema di autocontrollo di produzione dell'organizzazione;
- f. verifica l'attuazione, il mantenimento e la registrazione di tutte le azioni previste dal sistema di autocontrollo di produzione;
- g. verifica sui prodotti presenti nel certificato del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto al termine del processo di fabbricazione rispetto ai valori dichiarati dall'Organizzazione. Tali verifiche saranno condotte secondo i criteri di campionamento indicati nel successivo par. 4.3.2 del presente Regolamento.

Qualora, nel corso della visita ispettiva, l'auditor appurasse che non sono compiutamente rispettate tutte le prescrizioni relative al presente Regolamento o riscontrasse carenze nei requisiti richiesti, deve comunicare all'organizzazione di eliminare tutte le carenze riscontrate e le cause che le hanno generate.

L'organismo di certificazione deve prevedere nelle proprie procedure la possibilità di effettuare visite di sorveglianza supplementari.

L'organizzazione per ottenere la conferma della validità della propria certificazione deve:

- a) superare con esito positivo le verifiche di sorveglianza;
- b) ottenere che le verifiche condotte per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto confermino quanto dichiarato dall'organizzazione stesso;
- c) rispettare integralmente le prescrizioni del presente Regolamento.

**4.3.2. Criteri di campionamento**

Il campione è costituito da un numero variabile di prodotti, determinato come segue:

Tipo di audit	Verifiche	Campionamento
Verifica di sorveglianza o rinnovo in presenza di modifiche alla metodologia di calcolo del bilancio di massa	Sui valori calcolati dall'organizzazione	100% dei prodotti nel certificato
	Sui valori ottenuti al termine del processo di fabbricazione dei prodotti	Almeno il 20% dei prodotti nel certificato
Verifica di sorveglianza o rinnovo in assenza di modifiche alla metodologia di calcolo del bilancio di massa	Sui valori calcolati dall'organizzazione per prodotti nuovi o per prodotti presenti nel certificato con valore modificato del	100% dei prodotti nel certificato



	contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.	
	Sui valori ottenuti al termine del processo di fabbricazione dei prodotti	Almeno il 20% dei prodotti nel certificato

I campioni saranno individuati dall'auditor tenendo conto dei prodotti prelevati nella visita precedente e della disponibilità degli stessi, salvaguardando il criterio della rotazione.

#### **4.4. Prescrizioni per la verifica di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, rappresentante autorizzato**

Nel caso in cui la richiesta di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto pervenisse da un cliente in qualità di distributore o importatore o il rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante, l'iter di verifica prevede le fasi di seguito descritte.

L'organizzazione fornisce all'organismo di certificazione le seguenti evidenze:

1. Copia del contratto tra il fabbricante e il distributore / importatore / rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal fabbricante;
2. Dichiarazione del rappresentante legale del distributore / importatore / rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
3. Tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato da fabbricante e quello attribuito dal distributore / importatore / rappresentante autorizzato.
4. Certificato del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciato dall'organismo di certificazione al fabbricante e da questo trasmesso al distributore / importatore / rappresentante autorizzato

Nel caso in cui non sia già disponibile il certificato di cui al punto 4) l'organizzazione si assume l'onere di far effettuare la verifica presso le unità produttive del fabbricante da cui si approvvigiona, secondo le medesime modalità riportate nei precedenti paragrafi del presente Regolamento.

#### **4.5. Prescrizioni relative alla certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto delle singole componenti il prodotto**

Nel caso in cui l'organizzazione, in aggiunta al valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativo al prodotto finito, facesse richiesta di indicare nel certificato anche il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativo a uno o più dei componenti (materiali e/o semilavorati) del prodotto finito, questo sarà possibile purché tali componenti rientrino nel campo di applicazione del presente Regolamento, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche condotte in base alle seguenti situazioni:

- a) Il componente è costituito da un materiale e/o semilavorato direttamente realizzato dall'azienda cliente richiedente la certificazione. In questo caso la verifica di ciascun componente prevede le medesime prescrizioni previste del presente Regolamento.
- b) Il componente è costituito da un materiale e/o semilavorato acquisito dall'organizzazione richiedente la certificazione da un altro fornitore. In tal caso è possibile inserire nel certificato il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei soli componenti il cui valore è attestato da un certificato rilasciato al fornitore da un organismo di parte terza indipendente, secondo una fra le seguenti evidenze alternative fra loro:
  - una convalida di un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 rilasciata da un organismo di certificazione, accreditato in conformità alla ISO 17065 per la certificazione di prodotto, in corso di validità al 4 Dicembre 2022 e fino alla data di scadenza della convalida stessa;
  - una certificazione di prodotto del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in conformità alla ISO 17065 così come indicati in Allegato 1 al presente regolamento;

- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) verificata da un organismo di certificazione accreditato in conformità alla ISO 17065, quali ad esempio quelle pubblicate dal Program Operator EPDIItaly®.

In entrambi i casi a) e b) sarà inserito nel certificato il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per il solo componente per il quale le verifiche anzidette avranno avuto esito positivo.

#### **4.6. Prescrizioni relative alla verifica di un prodotto relativo ad uno specifico lotto o ad una specifica fornitura**

Quanto contenuto nel presente Regolamento si applica anche nel caso di un prodotto dell'organizzazione relativo ad uno specifico lotto di produzione o ad un prodotto destinato ad una specifica fornitura.

L'organizzazione deve identificare chiaramente lo specifico lotto di produzione o la fornitura, cui si riferiscono i prodotti oggetto della verifica, indicando a secondo dei due casi:

- il numero/codice del lotto di produzione e la sua data e l'indicazione della commessa di destinazione;
- il codice della fornitura e la data di sua acquisizione e l'indicazione della commessa di destinazione;

Tali informazioni saranno riportate esplicitamente sul certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

In questi casi le verifiche seguiranno le medesime modalità previste dal presente regolamento.

Si precisa che, nel caso il prodotto oggetto di verifica sia relativo a diversi specifici lotti di produzione, o a diverse specifiche forniture, la verifica sarà inerente a tutti i lotti o forniture identificate.

Le verifiche di sorveglianza previste dal presente Regolamento verranno effettuate con la consueta cadenza annuale prevista.

Qualora uno o più dei prodotti oggetto del certificato relativo ad uno specifico lotto di produzione o alla specifica fornitura sia realizzato dall'organizzazione per un periodo di tempo inferiore alla data di scadenza triennale del certificato, l'organizzazione deve darne comunicazione all'organismo di certificazione, il quale provvederà alle verifiche per la riduzione del campo di applicazione del certificato o alla sua revoca, qualora tale comunicazione riguardi tutti i prodotti e tutti gli specifici lotti o specifiche forniture presenti nel certificato.

## **5. GESTIONE AMMINISTRATIVA**

### **5.1. Tariffario**

L'organismo di certificazione deve predisporre un tariffario che deve specificare i singoli importi relativi a:

- gestione della pratica di certificazione;
- verifiche ispettive documentali e in sito (valutazione iniziale/ supplementare/ straordinaria, estensione, adeguamento, sorveglianza, rinnovo);
- rilascio della certificazione (emissione certificato);
- spese extra (vitto, alloggio, viaggio).

In particolare, le durate delle verifiche ispettive devono considerare anche le attività di verifica della tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione (vedi par. 2.2.2), relativamente alla tematica della gestione dei rifiuti, dei materiali recuperati e dei sottoprodotti, eventualmente impiegati nel prodotto oggetto di certificazione, e del sopralluogo al sito di recupero dei rifiuti, quando questa attività è effettuata direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione, e se diverso dal sito dell'unità produttiva.

Qualora l'organizzazione disponga per il sito di recupero di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 certificato da un organismo di terza parte accreditato nell'ambito MLA EA/IAF e/o una registrazione EMAS, le verifiche dell'organismo di certificazione potranno avere luogo sulla base di un minor numero di ore uomo con conseguente riduzione delle durate di verifica dell'organismo di certificazione.

### **5.2. Ricorsi**

L'organizzazione può presentare ricorso in merito alla decisione e delibera assunta dall'organismo di certificazione e inviarne copia al gestore dello schema. Le modalità di gestione del ricorso devono essere appositamente definite dall'organismo di certificazione.

### **5.3. Contestazioni e reclami**

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività del gestore dello schema, sia quella dell'organismo di certificazione possono essere inoltrati, oltre che dall'organizzazione stesso, anche da terze parti. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

### **5.4. Procedure di arbitrato**

Qualora insorgessero controversie relative o comunque collegate al presente Regolamento le Parti cercheranno innanzitutto di risolverle in via amichevole. Qualora, a seguito del negoziato le Parti non arrivassero ad un accordo, la controversia sarà devoluta ad arbitrato. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle due parti tra i professionisti accreditati del ramo e giudicherà "ex bono et æquo" senza doversi uniformare a regole di procedura.

La sede dell'arbitrato è a Milano.